II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# CONSIGLIO

## RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

**del 30 giugno 1993**

**sull'accesso alla formazione professionale permanente**

(93/404/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 128,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che il primo principio enunciato nella decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963, che stabilisce dei principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale [4], prevede che ciascuno debba ricevere una formazione adeguata, riferendosi in modo speciale alla necessità di promuovere la formazione di base e la formazione professionale avanzata e, se del caso, la riqualificazione adattata alle varie tappe della vita professionale e alla necessità di offrire a ciascuno, tramite mezzi atti a permettere un miglioramento sul piano professionale, sia l'accesso a un livello professionale superiore, sia la preparazione per una nuova attività di livello più elevato;

considerando che, ai sensi della decisione 63/266/CEE, l'applicazione dei principi generali incombe agli Stati membri e alle istituzioni competenti della Comunità nell'ambito del trattato;

considerando che lo sviluppo delle risorse umane attraverso la formazione professionale costituisce uno degli elementi essenziali per accrescere la competitività dell'economia europea; che, come ha dichiarato il Consiglio europeo di Hannover, del 27 e 28 giugno 1988, la realizzazione del mercato unico deve procedere di pari passo con uno sviluppo dell'accesso alla formazione permanente;

considerando che l'evoluzione tecnologica, le sue conseguenze sulle qualifiche dei lavoratori e l'aumento della disoccupazione rendono necessario potenziare l'accesso alla formazione professionale permanente;

considerando che la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata al Consiglio europeo di Strasburgo il 9 dicembre 1989 dai Capi di Stato e di Governo di undici Stati membri, dichiara, tra l'altro, al punto 15 che:

> «Ogni lavoratore della Comunità europea deve poter accedere alla formazione professionale e beneficiarne nell'arco della vita attiva. Per quanto riguarda le condizioni d'accesso alla formazione professionale non vi possono essere discriminazioni basate sulla nazionalità.
>
> Le autorità pubbliche competenti, le imprese o le parti sociali, nelle loro rispettive sfere di competenza, dovrebbero predisporre i sistemi di formazione continua e permanente che consentano a ciascuno di riqualificarsi, in particolare fruendo di congedi-formazione, di perfezionarsi ed acquisire nuove conoscenze, tenuto conto in particolare dell'evoluzione tecnica.»;

(1) GU n. C 23 del 27. 1. 1993, pag. 8.
(2) GU n. C 150 del 31. 5. 1993.
(3) GU n. C 129 del 10. 5. 1993, pag. 57.
(4) GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63.

considerando che la formazione professionale permanente ha formato oggetto di preoccupazione costante delle parti sociali nel quadro del dialogo sociale [1];

considerando che il 22 ottobre 1992 il Comitato economico e sociale ha adottato una relazione d'informazione sulla «Formazione professionale: la promozione delle qualifiche professionali, strumento strategico dello sviluppo economico e sociale della Comunità europea»;

considerando che, il 21 aprile 1993, il Parlamento europeo ha adottato una relazione d'iniziativa sulla formazione professionale nella Comunità europea per gli anni Novanta, in cui è affrontata la questione dell'accesso alla formazione permanente;

considerando che, a livello comunitario, sono state iniziate azioni di collaborazione internazionale [2];

considerando che le tendenze demografiche ridurranno drasticamente il numero di giovani che si affacciano sul mercato del lavoro nella Comunità, cosa che, collegata ai mutamenti dell'ambiente di lavoro, deve avere per conseguenza un'attualizzazione e un migliore adattamento delle competenze della popolazione attiva;

considerando che sul piano comunitario si constata che le difficoltà che le donne incontrano per quanto concerne l'accesso all'occupazione sono dovute in gran parte a un minore accesso alla formazione professionale; che occorre dedicare particolare attenzione affinché esse abbiano un accesso effettivo alla formazione professionale permanente; che occorre tener conto anche dell'incremento del numero di donne attive [3];

considerando che la collaborazione nel campo della formazione professionale permanente deve basarsi sulle disposizioni già attuate negli Stati membri, nel rispetto della diversità dei sistemi giuridici nazionali e delle pratiche nazionali, delle competenze di diritto interno delle parti interessate e dell'autonomia contrattuale; che essendo le iniziative prese sul piano nazionale dagli Stati membri e dalle parti sociali numerose e varie, appare evidente, nella prospettiva della Carta comunitaria dei diritti sociali e fondamentali dei lavoratori e tenuto conto della dimensione internazionale dell'azione, che esse debbano essere sostenute sul piano comunitario; che è essenziale favorire la sinergia dei mezzi e i partenariati tra i settori pubblico e privato;

considerando che il comitato consultivo per la formazione professionale è stato consultato, e che esso ha riconosciuto l'importanza strategica della questione della formazione professionale permanente nelle imprese, sia per gli Stati membri, sia per la Comunità, nonché la necessità che la Comunità abbia un ruolo attivo in questo campo,

I. RACCOMANDA che gli Stati membri, tenendo conto delle risorse disponibili e delle responsabilità proprie delle competenti autorità pubbliche, delle imprese e delle parti sociali, nel rispetto della diversità delle legislazioni e/o delle prassi nazionali, orientino le loro politiche di formazione professionale in modo che ogni lavoratore della Comunità possa accedere alla formazione professionale permanente senza alcuna forma di discriminazione e beneficiarne nell'arco della vita attiva;

II. RACCOMANDA, per agevolare questo accesso e renderlo il più ampio possibile, che gli Stati membri:

1) favoriscano, all'interno delle imprese, la presa di coscienza della coerenza tra competenze dei lavoratori e capacità concorrenziale delle imprese per incentivare queste ultime ad accordare priorità allo sviluppo della qualità e delle competenze dei lavoratori loro dipendenti e ad istituire piani e programmi di formazione

[1] Vedi i testi seguenti:
- parere comune del 6 marzo 1987 sulla formazione e la motivazione, l'informazione e la consultazione;
- parere comune del 13 febbraio 1990 riguardante la creazione di uno spazio europeo di mobilità professionale e geografica e il miglioramento del funzionamento del mercato del lavoro in Europa;
- parere comune del 19 giugno 1990 sull'istruzione di base e la formazione iniziale e la formazione professionale degli adulti;
- parere comune del 21 settembre 1991 sulle modalità suscettibili di permettere l'accesso effettivo il più ampio possibile alla formazione;
- accordo del 31 ottobre 1991 tra le parti sociali a livello europeo;
- accordo quadro europeo del 6 settembre 1990 tra la Confederazione europea dei sindacati (CES) e il Centro europeo dell'impresa pubblica (CEEP) sulla formazione nelle imprese pubbliche.

[2] Vedi i testi seguenti:
- decisione 90/267/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, che stabilisce un programma d'azione per lo sviluppo della formazione professionale continua nella Comunità europea (FORCE) (GU n. L 156 del 21. 6. 1990, pag. 1);
- decisione 89/657/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, che stabilisce un programma d'azione volto a promuovere l'innovazione nel settore della formazione professionale in conseguenza del mutamento tecnologico nella Comunità europea (EUROTECNET) (GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 29); modificate dalla decisione 92/170/CEE (GU n. L 75 del 21. 3. 1992, pag. 51);
- decisione 89/27/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1988, relativa alla seconda fase del programma di cooperazione tra università e imprese in materia di formazione nel campo delle tecnologie (COMETT II) (GU n. L 13 del 17. 1. 1989, pag. 28);
- decisione 91/387/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che modifica la decisione 87/569/CEE concernente un programma d'azione per la formazione professionale dei giovani e la preparazione dei giovani alla vita adulta e professionale (PETRA) (GU n. L 214 del 2. 8. 1991, pag. 69);
- regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 21).

[3] Commissione delle Comunità europee: «L'occupazione in Europa» (1992).

appropriati alle loro dimensioni e ai loro obiettivi, sensibilizzando ed informando conseguentemente i loro dirigenti.

Tali piani e programmi possono essere fissati tenendo conto soprattutto delle risorse umane e finanziarie disponibili, dell'organizzazione del lavoro, dei bisogni futuri di competenze, della necessità di anticpare l'evoluzione industriale e tecnologia e della dimensione transnazionale della formazione professionale permanente;

2) prevedano misure di incentivazione e di assistenza tecnica specifiche a beneficio delle piccole e medie imprese.

Dette misure potrebbero comprendere, ad esempio, ausili alla consulenza in materia di formazione ed aiuti per l'analisi delle esigenze di formazione;

3) incentivino le imprese a promuovere la formazione professionale permanente necessaria al loro sviluppo, tenendo conto della situazione particolare dei dipendenti di tali imprese segnatamente per promuovere, per quanto necessario, le misure definite nei paragrafi che seguono;

4) prevedano incentivi e misure di assistenza tecnica specifici che siano appropriati, necessari e adeguati, a beneficio delle imprese che si trovano di fronte a processi di mutamento industriale, al fine di favorire la formazione e la riconversione professionale dei loro dipendenti;

5) sviluppino la formazione professionale permanente per farne un fattore essenziale di sviluppo regionale e locale, prendendo in considerazione le esigenze specifiche dei lavoratori e delle imprese;

appoggino la realizzazione delle compartecipazioni, segnatamente a livello regionale o locale, volte ad analizzare i bisogni dell'impresa e dei dipendenti nonché a fornire l'informazione aggiornata sulle possibilità di formazione per garantire il migliore adeguamento possibile tra l'offerta e la domanda;

6) facciano presente ai datori di lavoro che essi dovrebbero informare i loro dipendenti al più presto, ed eventualmente all'atto dell'assunzione, sulla politica e sulle attività svolte dall'impresa nel settore della formazione professionale permanente e della crescita personale, nonché sulle condizioni di accesso alla formazione professionale permanente, compresa la possibilità di beneficiare di un collocamento in disponibilità per poter seguire una formazione professionale permanente;

7) incoraggino le iniziative che consentano ai lavoratori che lo desiderano di valutare i loro bisogni in materia di formazione professionale permanente.

Tale valutazione dovrebbe essere realizzata nell'impresa o al di fuori di essa e/o in compartecipazione con gli enti specializzati.

L'utilizzazione dei risultati è di carattere riservato;

8) favoriscano l'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza di essi, dei lavoratori stessi, sull'elaborazione e l'attuazione dei piani e programmi di formazione dell'impresa interessata;

9) suscitino nei lavoratori e nelle imprese la consapevolezza del valore della formazione professionale permanente che conduca a qualifiche adeguate al mercato del lavoro.

Occorrebbe al riguardo garantire che la formazione non si limiti all'adeguamento specifico al posto di lavoro, ma che offra i mezzi per anticipare e controllare l'evoluzione dei sistemi di produzione e di organizzazione del lavoro per rafforzare la competitività delle imprese e migliorare le prospettive professionali dei lavoratori;

10) sostengano, nell'ambito della formazione professionale permanente, lo sviluppo dei metodi di insegnamento e di apprendimento più appropriati che facilitino l'accesso dei lavoratori a tale formazione, ad esempio metodi di autoformazione sul posto di lavoro, apprendimento a distanza, apprendimento con l'ausilio dei media, ecc.

11) contribuiscano affinché i lavoratori meno qualificati, qualunque sia la loro posizione, beneficino delle azioni di formazione professionale permanente che consentano loro di raggiungere il primo livello di qualifica e forniscano loro le basi per dominare le nuove tecnologie.

Si dovrebbe prestare particolare attenzione all'accesso alla formazione permanente dei lavoratori e delle categorie di lavoratori che non hanno potuto beneficiare di azioni di formazione per un certo periodo, o le cui possibilità occupazionali e professionali sono ridotte;

12) incoraggino l'accesso delle donne e la loro partecipazione effettiva alla formazione professionale permanente.

Ciò può contribuire soprattutto ad aprire alle donne nuovi ambiti professionali e a facilitare loro la ripresa di un'attività professionale dopo un'interruzione;

13) incoraggino l'accesso e la partecipazione dei giovani con qualificazione o esperienza professionale, con qualunque livello di competenza, alla formazione permanente per consentire loro di realizzare a pieno le loro potenzialità e di acquisire competenze per il presente e per il futuro;

14) incoraggino l'accesso dei disoccupati e la loro partecipazione alla formazione professionale permanente.

Occorrerebbe prestare particolare attenzione ai disoccupati di lunga durata, la cui qualificazione è insufficiente e/o inadeguata, al fine di migiorare il loro inserimento e il loro reinserimento professionale.

La formazione professionale permanente dei disoccupati con la partecipazione delle imprese è particolarmente adatta a promuovere il reinserimento nel mercato del lavoro;

15) favoriscano, nelle politiche relative all'accesso alla formazione professionale permanente, la dimensione transnazionale, in particolare per facilitare la libera circolazione dei lavoratori;

III. 1. INVITA la Commissione a rafforzare la collaborazione con gli Stati membri e le parti sociali, in particolare nell'ambito del comitato consultivo per la formazione professionale, per sostenere l'attuazione di quanto disposto al punto II.

2. INVITA a tal fine la Commissione a procedere, di concerto con gli Stati membri, utilizzando i programmi d'azione e le iniziative comunitarie esistenti nel campo della formazione, compreso eventualmente il Fondo sociale europeo, e ricorrendo agli organismi specializzati della Comunità, quale il CEDEFOP, a:

a) diffondere ed arricchire le informazioni comparative pertinenti sui sistemi di formazione professionale permanente, ivi incluse le disposizioni e i metodi in vigore per l'integrazione dei giovani alla ricerca di lavoro e dei disoccupati di lunga durata;

b) promuovere gli scambi di conoscenze adeguate e di metodi riguardanti le esperienze più significative di formazione permanente;

c) sostenere i trasferimenti di appropriate conoscenze tra gli Stati membri, importanti per l'attuazione del punto II, tramite partenariati internazionali e reti, in specie a beneficio delle regioni, dei settori e dei tipi d'impresa e delle categorie di lavoratori per i quali l'accesso alla formazione permanente è meno ampio.

3) INVITA parimenti la Commissione a sostenere gli interventi delle parti sociali a livello comunitario, nell'ambito del dialogo sociale, al fine di approfondire la riflessione sull'accesso alla formazione professionale permanente; questo dialogo può condurre a relazioni convenzionali, se le parti sociali lo ritengono auspicabile;

IV. 1) INVITA gli Stati membri a fornire alla Commissione, tre anni dopo l'adozione della presente raccomandazione, una relazione che descriva le misure prese in applicazione dei punti I e II;

2. INVITA la Commissione a:

a) stendere, sulla base delle relazioni degli Stati membri e dei risultati del dialogo sociale, una relazione di valutazione sui progressi compiuti in materia di accesso alla formazione professionale permanente nella Comunità, sulla scorta delle raccomandazioni di cui ai punti I e II;

b) presentare detta relazione di valutazione al comitato consultivo per la formazione professionale entro un anno dalla data di cui al punto IV. 1;

3) INVITA la Commissione a presentare detta relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale e a trasmetterla alle parti sociali a livello comunitario.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1993.

*Per il Consiglio*
*Il Presidente*
S. BERGSTEIN